

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di giugno 2018. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - Modalità e criteri di concessione.....	3
Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero.	5
Riscossione – Remissione in bonis – utilizzo dei codici tributo 8114 e 8115 nel modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”	6
Accesso al regime premiale previsto dall'art. 10 del D.L. n. 201/201 – Modifica della modulistica dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017.	7
Riscossione - Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni ed interessi ai fini della regolarizzazione di cui all'articolo 5-septies del D.L. n. 148/2017.....	8
Riscossione - Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 24-bis del TUIR.	9
IVA – Fatturazione elettronica - Conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.....	10
Collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero – Chiarimenti.....	10
IVA – Fattura elettronica - Preregistrazione e QR-Code.....	14
Anomalie nei dati degli studi di settore - Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo - Art. 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014.....	14
Termini di trasmissione dei contratti di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017.....	14
Riscossione - Estensione delle modalità di versamento unitario alle somme dovute a seguito di	



notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni per operazioni inerenti al servizio ipotecario. Art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997..... 15

Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo - Art. 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014 – Mancata presentazione della dichiarazione IVA. 15

IVA - Fatturazione elettronica - Proroga del termine di entrata in vigore per le cessioni di carburante..... 16



Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - Modalità e criteri di concessione.

Con Decreto 23 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 18 giugno 2018, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha definito le modalità e i criteri di concessione del credito d'imposta, di cui dell'art. 1, comma 89, della L. n. 205/2017, da riconoscersi alle piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione.

Il credito di imposta in parola è riconosciuto per costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020.

L'art. 3 del Decreto in commento individua i soggetti beneficiari dell'agevolazione, ovvero le PMI che:

- sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di accesso;
- operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento UE di esenzione 651/2014 (è quello che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno), compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
- sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;
- ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata entro il 31 dicembre 2020;
- sono in regola con l'eventuale restituzione di somme derivanti da provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà secondo i parametri individuati dal regolamento UE di esenzione.

Ai sensi del successivo art. 4, sono ammissibili al credito di imposta le spese relative alle seguenti attività di consulenza:

- attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate;
- attività finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla



successiva permanenza sul mercato;

- attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e alla conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità alla società.

Il comma 4 dell'art 4 del Decreto in esame stabilisce che l'effettività del sostenimento dei costi e la loro ammissibilità deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'art. 5 dispone che il credito d'imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura de 50 per cento dei costi complessivamente sostenuti dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

Il successivo art. 6, comma 1, del Decreto in commento descrive la procedura di concessione dell'agevolazione statuendo che l'istanza deve essere presentata telematicamente tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo.

L'istanza deve contenere:

- gli elementi identificativi della PMI, compreso il codice fiscale;
- l'ammontare dei costi agevolabili sostenuti;
- la delibera di ammissione alla quotazione;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.M. 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

Il successivo comma 3 dell'art. 6 prevede che, entro i 30 giorni successivi dal termine ultimo per l'invio delle istanze, la direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, verificati requisiti e costi e la compatibilità con i fondi stanziati, determina la percentuale massima di credito e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione.



Ai sensi dell'art. 7, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento.

Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è riconosciuto e in quelle delle annualità successive, fino all'esercizio in cui termina il suo utilizzo.

Infine, l'art. 8 del Decreto in esame disciplina le cause di revoca e la procedura di recupero del credito di imposta illegittimamente usufruito.

Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero.

Con Provvedimento 1 giugno 2018, n. prot. 110482/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 1° giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate, ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero ai sensi dell'art. 5-*septies* del D.L. n. 148/2017.

Il punto 2 del Provvedimento in esame dispone che il predetto modello può essere utilizzato dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in precedenza residenti all'estero e iscritte all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, al fine di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute all'estero.

La procedura in parola può essere utilizzata per regolarizzare le attività estere di natura finanziaria possedute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, per le quali è obbligatoria la compilazione del quadro RW dei modelli dichiarativi delle persone fisiche; rimangono escluse dalla procedura di regolarizzazione gli investimenti patrimoniali detenuti all'estero.

Nel punto 2.4 viene specificato che l'accesso a detta procedura è precluso qualora il contribuente abbia ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione, relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione.

Il successivo punto 2.5 chiarisce che l'accesso alla procedura esaminata non è consentito per



regolarizzare attività e somme che sono state oggetto della collaborazione volontaria di cui alla L. n. 186/2014 e al D.L. n. 153/2015.

Ai sensi del successivo punto 4, la presentazione del modello deve effettuarsi esclusivamente in via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 322/1998.

Il modello può essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate fino al 31 luglio 2018.

L'istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione di avvenuta ricezione emessa dalla stessa Agenzia.

Il successivo punto 7 elenca la documentazione che deve accompagnare la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione.

Infine, il punto 8 del Provvedimento in esame precisa che la regolarizzazione avviene con il versamento del 3 per cento, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto della procedura.

Il pagamento del dovuto deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997. Il versamento può, tuttavia, essere ripartito in tre rate mensili di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata va comunque effettuato entro il 30 settembre 2018.

Riscossione – Remissione in bonis – utilizzo dei codici tributo 8114 e 8115 nel modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

Con Risoluzione 1 giugno 2018, n. 42/E, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 46/E dell'11 maggio 2012:

- “8114” denominato “Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”;
- “8115” denominato “Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”

a decorrere dall'11 giugno 2018, saranno utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), con le seguenti modalità di compilazione.



Nella sezione “**CONTRIBUENTE**” saranno indicati:

- nei campi “*codice fiscale*” e “*dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Mentre nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”, andranno indicati:

- nel campo “*tipo*”, la lettera “R”;
- nel campo “*elementi identificativi*”, nessun valore;
- nel campo “*codice*”, il codice tributo;
- nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).

Accesso al regime premiale previsto dall’art. 10 del D.L. n. 201/201 – Modifica della modulistica dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2017.

Con Provvedimento 1 giugno 2018, n. prot. 110050/2018, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 1° giugno 2018, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che, anche per il periodo d’imposta 2017, i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore previsti dall’art. 10 della L. n. 146/1998 e che risultano congrui, anche per effetto di adeguamento, e coerenti alle risultanze degli studi stessi accedono al regime premiale di cui all’art. 10, comma 9, del D.L. n. 201/2011, alle condizioni di seguito elencate.

In particolare, i contribuenti di cui sopra accedono al regime premiale se:

- a) la coerenza sussiste per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio applicabile;
- b) nell’ipotesi in cui conseguono redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussiste per entrambe le categorie reddituali;
- c) la congruità e la coerenza sussistono per tutti gli studi di settore applicabili;
- d) hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.

I punti 3 e 4 del Documento in esame stabiliscono che gli studi cui si applica il regime premiale sono stati individuati tra quelli per cui risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:

- 1) quattro delle seguenti tipologie:
 - a) efficienza e produttività del fattore lavoro;
 - b) efficienza e produttività del fattore capitale;



- c) efficienza di gestione delle scorte;
 - d) redditività;
 - e) struttura;
- 2) tre delle tipologie in precedenza indicate e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".

Riscossione - Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni ed interessi ai fini della regolarizzazione di cui all'articolo 5-septies del D.L. n. 148/2017.

Con Risoluzione 6 giugno 2018 n. 43/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi, ai fini della regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero ai sensi dell'art. 5-septies del D.L. n. 148/2017.

In particolare, al fine di consentire il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni ed interessi in applicazione della richiamata procedura di regolarizzazione, l'Amministrazione Finanziaria ha istituito il seguente codice tributo:

- **"8080" denominato "Versamento delle imposte, sanzioni ed interessi ai fini della regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero - articolo 5-septies del decreto legge n. 148/2017".**

In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nella sezione "**CONTRIBUENTE**", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione "**ERARIO ED ALTRO**":
 - o nel campo "tipo", la lettera "R";
 - o nel campo "elementi identificativi", in caso di versamento rateale, il numero della rata in pagamento, seguito dal numero totale delle rate (es. 01/03, 02/03 oppure 03/03). In caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con "01/01";
 - o nel campo "codice", il codice tributo "**8080**";
 - o nel campo "anno di riferimento", l'ultimo anno indicato nell'istanza oggetto di



regolarizzazione, nel formato “AAAA”.

Riscossione - Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR.

Con Risoluzione 11 giugno 2018 n. 44/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF in base al regime opzionale previsto dall’articolo 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

In particolare, la norma sopra citata ha introdotto un regime opzionale di imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero, rivolto alle persone fisiche in possesso di determinati requisiti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2 del TUIR.

In base alla normativa citata, l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura forfettaria di centomila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione; l’importo è ridotto a venticinquemila euro per ciascuno dei familiari del contribuente che esercita l’opzione, nel caso in cui l’opzione sia stata estesa a tali soggetti.

Le modalità applicative per l’esercizio, modifica o revoca dell’opzione, nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva, sono state definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2017, e con Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017.

Al fine di consentire il versamento della suddetta imposta sostitutiva, mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), si istituisce il seguente codice tributo:

- **“NRPP” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – NUOVI RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR”.**

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, indicando:

- nella sezione **“CONTRIBUENTE”**, nei campi *“codice fiscale”* e *“dati anagrafici”*, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione **“ERARIO ED ALTRO”**:
 - nel campo *“tipo”*, la lettera **“R”**;
 - nel campo *“codice”*, il codice tributo **“NRPP”**;
 - nel campo *“anno di riferimento”*, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel



formato “AAAA”.

IVA – Fatturazione elettronica - Conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

Con Provvedimento 13 giugno 2018, n. prot. 117689/2018, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 13 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità di conferimento delle deleghe all’utilizzo dei servizi di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” e di “Registrazione dell’indirizzo telematico”, di cui al Provvedimento 30 aprile 2018, n. prot. 89757, da parte di ciascun contribuente interessato a delegare i suddetti servizi.

Il punto 4 stabilisce che la delega all’utilizzo dei servizi in parola può essere conferita esclusivamente ai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

Nel successivo punto 5 viene chiarito che la delega può essere conferita dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente, direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili, all’interno della propria area riservata, agli utenti Entrate/Fisconline, ovvero presentando l’apposito modulo di delega presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

La durata di ciascuna delega può essere fissata dal soggetto delegante, all’atto del suo conferimento, in mancanza di indicazioni, la durata sarà pari a quattro anni.

Collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero – Chiarimenti.

Con Circolare 13 giugno 2018, n. 12/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 5–*septies* del D.L. n. 148/2017, che ha introdotto una nuova forma di collaborazione volontaria, la cui disciplina è differente rispetto alla cosiddetta *voluntary disclosure* di cui alla L. 186/20014.

La nuova procedura è limitata ai contribuenti residenti fiscalmente in Italia, rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa un’attività di lavoro dipendente o autonomo all’estero, e consente di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, e derivanti esclusivamente dalla predetta attività lavorativa.

Con riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della nuova procedura, secondo la quale



possono essere regolarizzate “le attività depositate” e le “somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio” all’estero alla data del 6 dicembre 2017, per le quali il contribuente è soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990, la Circolare in esame ha chiarito che, stante il puntuale riferimento normativo alla data del 6 dicembre 2017, l’accesso alla procedura è consentito solo se a tale data il contribuente ha ancora in essere con l’intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare.

Sul punto è stato, altresì, precisato che deve trattarsi di attività e somme derivanti da redditi di lavoro, dipendente o autonomo, prodotti nel medesimo Stato in cui le stesse sono depositate o detenute; oppure di somme derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero nel quale è stata prestata l’attività lavorativa in via continuativa, purché le stesse abbiano generato attività finanziarie detenute nel medesimo Stato estero non dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale.

Restano, di conseguenza, esclusi dalla procedura gli immobili e, in generale, gli investimenti patrimoniali e le attività e le somme derivanti da redditi prodotti all’estero aventi natura diversa da quelli espressamente previsti dalla norma, quali, ad esempio, quelli d’impresa.

La Circolare in esame ha precisato che la presente procedura, caratterizzata da un ambito applicativo più ristretto rispetto a quello della *voluntary disclosure*, non è applicabile per regolarizzare attività e somme che sono già state oggetto di collaborazione volontaria ai sensi della L. n. 186/2014

Inoltre, il mancato perfezionamento della *voluntary disclosure* in presenza di cause di inammissibilità dipendenti dalla mancata collaborazione del contribuente, dalla carenza della documentazione richiesta o dalla tardiva presentazione della richiesta di accesso, non ha l’effetto di precludere l’accesso alla procedura in commento.

Di contro, prosegue l’Agenzia, non possono essere oggetto della procedura in esame le attività già oggetto di *voluntary disclosure* non perfezionate per mancato pagamento delle somme risultanti dall’invito all’adesione nei 15 giorni antecedenti la data fissata per il contraddittorio, nonché nell’ipotesi di mancato versamento delle somme dovute in base agli atti di cui il contribuente era destinatario o aveva sottoscritto.

L’Agenzia ha inoltre precisato che costituisce causa di inammissibilità che preclude l’accesso alla procedura l’avvenuta notifica di un avviso di accertamento o di un atto di contestazione delle



sanzioni tributarie.

Non costituiscono, al contrario, cause di inammissibilità, la notifica di “inviti”, “richieste” e “questionari” di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, l’invito al contraddittorio di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 218/1997, la consegna di un processo verbale di constatazione né, infine, le comunicazioni di irregolarità effettuate ai sensi degli artt. 36–*bis* e 36–*ter* del D.P.R. n. 600/1973.

Dal momento che le attività di controllo sono riconducibili ad una singola annualità accertabile, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’effetto preclusivo riguarda solo le annualità interessate da tali attività di accertamento, potendo le altre essere oggetto della procedura in commento.

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della procedura, l’Agenzia ha ricordato che lo stesso è circoscritto:

- alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che in precedenza risultavano residenti all’estero e iscritte all’AIRE;
- alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che abbiano prestato la propria attività lavorativa, in via continuativa, all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (soggetti ex frontalieri).

La procedura è quindi rivolta ai contribuenti iscritti all’AIRE, successivamente rientrati in Italia o agli ex frontalieri che, a partire dal periodo d’imposta in cui è stata riacquisita la residenza fiscale, non hanno adempiuto correttamente agli obblighi di monitoraggio fiscale a cui erano invece tenuti.

A riguardo, nel Documento di prassi in esame è stato precisato che, ai fini della sussistenza del presupposto soggettivo dello *status* di residenza, bisogna fare riferimento all’art. 2 del TUIR e al criterio ivi previsto della “*maggior parte del periodo d’imposta*”, ordinariamente corrispondente a 183 giorni.

Alla procedura possono accedere, inoltre, gli eredi delle categorie dei contribuenti sopra indicati.

Nel punto 3 della Circolare in commento viene definito l’ambito temporale della procedura di regolarizzazione che deve riguardare i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono decaduti i termini per la contestazione e per l’accertamento delle violazioni oggetto della procedura.



Rientrano nella procedura le violazioni degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990, commesse per i periodi di imposta dal 2012 al 2016, e le eventuali violazioni dichiarative ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IVA, commesse per i periodi d'imposta dal 2013 al 2016.

Ai sensi del punto 4 della Circolare in esame, il contribuente deve presentare esclusivamente per via telematica, entro il 31 luglio 2018, la richiesta di accesso alla procedura in esame, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento n. prot. 110482/2018 del 1° giugno 2018.

Sottoscrivendo ed inoltrando l'istanza, il contribuente dà atto dell'assenza di cause di inammissibilità alla stessa, nonché della veridicità e della completezza delle informazioni e dei documenti forniti nell'ambito della medesima procedura.

In particolare, i contribuenti interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, che le attività che intendono regolarizzare derivano da redditi di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo svolto in via continuativa all'estero ovvero dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa.

L'istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è costituita dalla ricevuta resa disponibile dallo stesso Ufficio entro i cinque giorni lavorativi successivi al corretto invio del file.

Nel punto 5 della Circolare esaminata vengono specificati il contenuto, le modalità e i termini di presentazione della documentazione di supporto alla richiesta di accesso alla procedura.

Il successivo punto 6 indica le modalità di determinazione e di versamento degli importi dovuti, precisando che la procedura si perfeziona con il versamento del 3 per cento, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme da regolarizzare.

Al fine di perfezionare la procedura in esame è necessario effettuare l'integrale versamento del dovuto; i relativi effetti si produrranno in capo al contribuente al momento del versamento in unica soluzione ovvero, nell'ipotesi di versamento rateale, al versamento dell'ultima rata.

A tale ultimo riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, altresì, che il perfezionamento della procedura non preclude l'esercizio dell'azione accertatrice, effettuabile entro gli ordinari termini



di decadenza, in relazione a imposte, violazioni e annualità non rientranti nell'ambito applicativo della procedura.

IVA – Fattura elettronica - Preregistrazione e QR-Code.

Con Comunicato stampa del 14 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono disponibili, a partire dal 15 giugno 2018, i servizi per la generazione del QR-Code (qualificabile come un "biglietto da visita digitale" contenente i dati inerenti alla propria partita IVA) e per la registrazione dell'indirizzo telematico sul quale ricevere le fatture elettroniche.

Per l'accesso ad entrambi i servizi, all'interno del portale dedicato "Fatture e corrispettivi", è necessario avere le credenziali SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), Entratel o Fiscoline.

Il Servizio di generazione del codice QR è disponibile anche all'interno del cassetto fiscale: trattasi di un codice a barre bidimensionale che può essere mostrato dai soggetti titolari di partita IVA al proprio fornitore (tramite tablet, smartphone ovvero su carta) e che consente a tale ultimo soggetto di acquisire in automatico i dati del cliente.

Sempre dalla medesima data i contribuenti interessati potranno delegare uno o più intermediari all'utilizzo di tutte le funzionalità connesse alla fatturazione elettronica.

Anomalie nei dati degli studi di settore - Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo - Art. 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014.

Con Provvedimento 18 giugno 2018, n. prot. 121001/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 18 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le tipologie di comunicazioni di anomalie nei dati degli studi di settore relative al triennio 2014-2015-2016, pubblicandole nel "Cassetto fiscale" dei soggetti interessati.

Termini di trasmissione dei contratti di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017.

Con Provvedimento 20 giugno 2018, n. prot. 123723/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 20 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che i soggetti tenuti all'adempimento di cui all'art. 4, commi 4 e 5-*bis*, del D.L. n. 50/2017, effettuano la comunicazione dei dati relativi al 2017 entro il 20 agosto 2018.

In particolare, il su richiamato comma 4 prevede che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in



contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati dei contratti conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati.

La proroga al 20 agosto si è resa necessaria per consentire ai soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione di un congruo termine per l'effettuazione di detto adempimento, dal momento che la pubblicazione delle specifiche tecniche necessarie per la trasmissione dei dati è avvenuta sul sito dell'Agenzia delle Entrate solo il 12 giugno 2018.

Riscossione - Estensione delle modalità di versamento unitario alle somme dovute a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni per operazioni inerenti al servizio ipotecario. Art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

Con Provvedimento 26 giugno 2018, n. prot. 127680/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 26 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di versamento unitario, previste dall'art. 17 del D. Lgs. n.241/1997, alle somme dovute a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni per operazioni inerenti al servizio ipotecario.

In particolare, il Provvedimento in esame dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2018, il modello "F24" deve essere utilizzato anche per il pagamento dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di bollo, delle tasse ipotecarie, delle sanzioni amministrative tributarie e delle spese di notifica dovute a seguito di notifica degli atti in precedenza menzionati.

Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo - Art. 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014 – Mancata presentazione della dichiarazione IVA.

Con Provvedimento 27 giugno 2018, n. prot. 129515/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 27 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali sono fornite al contribuente e alla Guardia di Finanza le informazioni relative alla presenza di fatture emesse che segnalano, per il periodo d'imposta 2017, la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro IVA.

Nel punto 5 del Provvedimento in esame vengono stabilite le modalità con cui il contribuente può regolarizzare detti errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.



In particolare, nel punto 5.1 viene previsto che i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2017 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2018, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.

Nel successivo punto 5.2 viene, invece, precisato che i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2017 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi sempre usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduate in ragione della tempestività dell'intervento correttivo.

IVA - Fatturazione elettronica - Proroga del termine di entrata in vigore per le cessioni di carburante.

Con Decreto Legge 28 giugno 2018, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28 giugno 2018, è stato prorogato al 1° gennaio 2019 il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

In particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto in esame ha modificato l'art. 1, comma 917, lettera a) della L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018), prevedendo che l'obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione si applichi a partire dal 1° gennaio 2019.

Resta, al contrario confermata al 1° luglio 2018, la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 della L. n. 205/2017, secondo le quali le spese per carburante per autotrazione sono deducibili e/o detraibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.

